
In questa sezione sono riportate le sentenze di maggior rilievo relative all'utilizzo del **Trust nell'ambito delle procedure concorsuali, nella liquidazione e rispetto alla cancellazione delle imprese.**

Giurisprudenza

[Corte Suprema di Cassazione 9.5.2014](#)

Nel rigettare il ricorso, dichiara che il trust deve essere disconosciuto dal giudice del merito, ogni volta che sia dichiarato il fallimento per essere accertata l'insolvenza del soggetto, ove l'insolvenza preesistesse all'atto istitutivo. Dalla dichiarazione di fallimento deriva, quindi, l'integrale non riconoscimento del trust, ai sensi dell'art. 15, primo comma, lett. e) della Convenzione, ponendosi esso oggettivamente in contrasto con il principio di tutela del ceto creditorio e per il fatto stesso che non consente il normale svolgimento della procedura a causa dell'effetto segregativo, il quale impedirebbe al curatore di amministrare e liquidare l'azienda ed, in generale, i beni conferiti in trust. **Il trust liquidatorio** in presenza di uno stato preesistente di insolvenza non è riconoscibile nell'ordinamento italiano, onde il negozio non ha l'effetto di segregazione desiderato e l'attribuzione patrimoniale operata con l'atto di trasferimento dei beni diviene privo di causa – nullo ex art. 1418, secondo comma, prima parte c.c. perchè operato in esecuzione di negozio non riconoscibile.

[Trib. Reggio Emilia - sezione fallimentare 18.12.13](#)

Nel giudizio di omologazione di **concordato preventivo**, dichiara, con riferimento ad un immobile, apportato da una società terza - avente la medesima compagine sociale della società posta in liquidazione- e da questi vincolato ex art. 2645 ter c.c. al soddisfacimento dei creditori della società in liquidazione, rileva che la previsione codicistica è norma sugli effetti e non sugli atti e che il legislatore non ha inteso coniare una nuova tipologia contrattuale da battezzare come "atto di destinazione". Respinge l'istanza di omologazione del concordato preventivo ed esclude la validità del negozio destinatorio, non potendosi ravvisare l'animus donandi in capo ad una società con scopo di lucro e perché lo stesso non è sorretto da un interesse meritevole di tutela.

[Trib. Ragusa 18.3.2014 \(ex Trib. di Modica\)](#)

In accoglimento del reclamo, rileva che la proposta di composizione della crisi da **sovraindebitamento** da parte dell'imprenditore agricolo/ disponente, tramite l'istituzione di un **trust liquidatorio** i cui beneficiari sono i creditori componenti la massa passiva e con affidamento della fase gestoria ad un professionista nominato dal Tribunale, non costituisce di per sé atto "in frode" dei creditori. Tuttavia, nell'annullare il decreto impugnato, il Tribunale ritiene che i rilievi del Giudice di prime cure debbono essere considerati come oggetto di richiesta di integrazioni o modifiche della proposta originaria ed in tal senso rileva che la proposta dei reclamanti vada integrata di alcuni elementi quali l'indicazione della legge regolatrice del trust, delle scadenze e modalità di pagamento dei creditori, nonché dal regolamento contrattuale di affidamento

fiduciario in funzione di una prospettiva soluzione liquidatoria alternativa al trust. Il Tribunale dispone la conseguente regressione del procedimento alla fase in cui si è verificata la nullità e ciò per una nuova sottoposizione al vaglio di cui all'art. 10 comma 1, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 da parte di diverso giudice e, in caso positivo, al nuovo voto da parte dei creditori.

[Trib. Napoli 3.3.2014](#)

Dichiara la nullità di un **trust liquidatorio** autodichiarato, istituito quando la società sia già in stato di dissesto perché viola i principi inderogabili di diritto interno inerenti la protezione dei creditori; qualora successivamente all'istituzione del trust sia intervenuto il fallimento della società disponente, la dichiarazione di nullità impone la restituzione di tutti i beni oggetto del trust in favore della curatela fallimentare.

[Trib. Reggio Emilia 27.01.2014, Sezione Fallimentare](#)

Ritiene che nel giudizio di omologa del **concordato preventivo** spetta al Tribunale il controllo sulla "fattibilità giuridica" del piano concordatario e che tale verifica si realizza (anche) esaminando gli atti coi quali gli apporti dei terzi sono messi a disposizione degli organi della procedura per la loro liquidazione. L'art. 2645-ter cod. civ. non ha coniato una nuova tipologia negoziale, l' "atto di destinazione"; la disposizione è collocata tra le norme sulla pubblicità e, inoltre, mancano gli elementi per individuare la struttura di un simile negozio, la sua natura, la sua causa e i suoi effetti. Il vincolo di destinazione non può essere "autonomo", bensì deve necessariamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale (tipica o atipica). Chiarisce il Tribunale che anche ipotizzando l'ammissibilità di un "negozio destinatorio puro", gli interessi meritevoli di tutela devono essere esplicitati nell'atto pubblico di costituzione del vincolo, senza possibilità di ricercare la causa destinationis in altre fonti. L'interesse meritevole di tutela, poi, deve riferirsi al costituente dato che la limitazione della responsabilità patrimoniale ha effetti nel suo patrimonio e rispetto ai suoi creditori. L'art. 2645-ter cod. civ. non riconosce la possibilità dell'auto-destinazione unilaterale ("vincolo di destinazione autoimposto o autodichiarato") poichè l'effetto destinatorio deve ricondursi ad un atto avente effetti traslativi. Ritiene infine che la costituzione di un vincolo di destinazione in favore dell'impresa in concordato non attribuisce agli organi della procedura legittimazione a disporre dell'apporto del terzo.

[Trib. Pescara 17.1.2014](#)

Omologa un **concordato preventivo** il cui piano di pagamento dei debiti societari viene garantito tramite l'istituzione di un trust autodichiarato nel quale un terzo destina beni propri - non costituenti il patrimonio della società - a vantaggio della massa dei creditori e nel quale come trustee è indicato il liquidatore giudiziale, guardiano il commissario giudiziale e beneficiario la massa dei creditori del concordato preventivo.

[Trib. Ragusa \(ex Trib. Modica\) 5.12.2013](#)

Dichiara inammissibile per contrasto con l'interesse dei creditori, la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante l'istituzione di un **trust liquidatorio** del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'imprenditore/disponente qualora il trust non

individui la legge regolatrice e non contempli la riconsegna dei beni al curatore fallimentare nell'ipotesi di fallimento del debitore, posto inoltre che la non assoggettabilità a revocatoria fallimentare degli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo, legittimerebbe una sottrazione del patrimonio del debitore alle regole concorsuali fissate dall'art. 2741 cod. civ. (riformato con decreto del 18 marzo 2014)

[Corte d'Appello di Trieste 19.12.2013](#)

Conferma l'inammissibilità della **proposta di concordato** da attuarsi mediante cessione dei beni ai creditori qualora la società proponente abbia precedentemente istituito un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. destinato al soddisfacimento della massa dei creditori ma ritenuto nullo, per mancanza della meritevolezza dell'interesse perseguito, essendo stato il vincolo istituito a beneficio esclusivo dei creditori risultanti dalle scritture contabili con esclusione quindi di eventuali crediti non ancora accertati. Ritiene la Corte non sufficiente per la salvezza del vincolo la mera liceità dello scopo ritenendo necessaria una comparazione tra l'interesse sacrificato dai creditori generali e l'interesse realizzato con l'atto di destinazione, soprattutto considerando che ad un atto negoziale unilaterale del debitore non può essere riconosciuta un'efficacia protettiva valida erga omnes analoga a quella riconosciuta alla proposta di concordato giudiziale ex art. 168 L.F.

[Trib. Milano 22.11.2013 - sezione specializzata in materia di impresa](#)

Dichiara che, qualora una società abbia conferito il proprio intero patrimonio in trust, non può disporsi la **cancellazione di una società dal registro delle Imprese della società** in difetto del verificarsi delle condizioni dettate negli artt. 2492 e 2495 del codice civile ed, in particolare, in difetto dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

[Trib. Torino 19.11.2013](#)

Dichiara che laddove una società posta in **liquidazione** conferisca il proprio intero patrimonio in un trust, il trustee di quest'ultimo non è legittimato a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato alla società e che, in caso di cessazione del trust con contestuale rimessione dei beni alla procedura fallimentare, non si verifica alcuna successione, né a titolo particolare né universale, nei confronti del trustee.

[Trib. Cremona 8.10.2013](#)

Rileva che un **trust liquidatorio**, istituito quando la società si trovi già in stato di dissesto e nel quale siano conferiti anche i beni personali del socio, non è ab origine nullo o inefficace per contrasto con la legge fallimentare e la circostanza che la società, spogliandosi dei propri beni, possa cancellarsi dal registro delle imprese non costituisce motivo di non riconoscimento del trust. Nel caso intervenga, dopo l'istituzione di un trust liquidatorio, il fallimento della società, si verifica una ipotesi di impossibilità di raggiungimento dello scopo del trust e si seguirà la disciplina prevista dall'atto istitutivo o dalla legge regolatrice del trust.

[Trib. Udine 5-8.07.2013](#)

Dichiara inammissibile la **proposta di concordato** da attuarsi mediante cessione dei beni ai creditori qualora la società proponente abbia precedentemente istituito un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. destinato al soddisfacimento della massa dei creditori ritenuto nullo e non meritevole di tutela in quanto il vincolo avrebbe l'effetto di impedire ai creditori beneficiari di procacciarsi cause legittime di prelazione in deroga a quanto previsto dall'art. 2741 cod. civ.

[Trib. Bolzano 8.04.2013](#)

Dichiara la nullità di un **trust liquidatorio**, il cui scopo era quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, istituito quando l'impresa si trovava già in stato di insolvenza ed avrebbe dovuto accedere agli istituti concorsuali, perché incompatibile con la gli artt. 13 e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja. L'assenza di uno scopo meritevole di tutela non è contraddetto nemmeno dalla circostanza che nel trust siano stati trasferiti anche beni personali dei soci, essendo i trasferimenti privi di un'effettiva utilità economica poiché i beni erano già gravati da ipoteche per debiti differenti.

[Trib. Ravenna 4.04.2013](#)

Afferma che è ammissibile una proposta di **concordato preventivo** accompagnata da un trust autodichiarato, con il quale il disponente destini dei beni propri per la soddisfazione dei creditori e che il nominando commissario giudiziale possa assumere la funzione di guardiano con onere del trustee di acquisirne il parere favorevole, prima di procedere ad eventuali atti di alienazione dei beni del fondo in trust.

[Trib Milano 22.01.2013](#)

Dichiara che va revocato con provvedimento di urgenza il trustee di un **trust liquidatorio privo di guardiano** che ha concesso finanziamenti a suo favore, essendo egli anche disponente e beneficiario ultimo, utilizzato gli immobili inclusi nel fondo in trust senza corrispettivo e omesso qualsiasi rendiconto ai creditori che ne avevano fatto richiesta. Tale condotta procrastina la liquidazione dei creditori ed ogni loro iniziativa recuperatoria, configurando così un loro pregiudizio grave e di difficile riparabilità.

[Trib. Bari 12.2.2013](#) (sentenza n° 489)

Nel giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promosso dai creditori personali dei convenuti/ disponenti di un **trust liquidatorio** da loro istituito e finalizzato a soddisfare i debiti sociali delle società da questi partecipate nonché alcuni loro debiti personali, rileva che il trust è un valido strumento, nel concordato preventivo, per risolvere il problema della difficoltà di costituire un vincolo sui beni personali di terzi che si rendono garanti dell'adempimento della proposta mettendo a disposizione il proprio patrimonio e che la costituzione di un trust è uno strumento più efficiente della concessione di una garanzia reale sui beni assicurando la loro effettiva destinazione, nei limiti della percentuale concordataria offerta, al pagamento dei creditori. Tuttavia il Tribunale, nell'accogliere la domanda, rileva che il trust non può essere impiegato in violazione dei diritti dei creditori personali del terzo – garante - e dichiara inefficace nei

confronti degli attori l'atto istitutivo del trust redatto per atto pubblico limitatamente al conferimento dei beni personali dei convenuti.

[Trib Catania 10.04.2012](#)

Afferma che è inammissibile una proposta di **concordato preventivo** accompagnata da un trust autodichiarato destinato alla soddisfazione dei creditori in cui però i guardiani siano il socio di maggioranza della società disponente e il fiduciario degli azionisti di minoranza della medesima società e non siano abilitati a revocare il trustee ma ad avviare azioni (giudiziali e stragiudiziali) solo genericamente richiamate dall'atto istitutivo con tempi e contenuti incerti, a scapito dell'interesse dei creditori. Un trust così strutturato si pone in insanabile contrasto con le regole che governano la procedura di concordato preventivo nella quale il potere di controllo sulla attività di liquidazione è inderogabilmente affidato al Tribunale. Infatti, guardando alla coincidenza del disponente con il trustee ed alla composizione dell'ufficio di guardiano, il programma perseguito dal trust è quello di assicurare alla società disponente la possibilità di continuare a gestire i propri beni, ostacolando la soddisfazione delle pretese creditorie e dilazionando le istanze di fallimento.

[Trib. Milano 12.03.2012](#)

Il giudice ordina che **sia cancellata la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese** ritenendola illegittima essendo stato depositato un apparente bilancio finale di liquidazione, in cui era indicato l'avvenuto trasferimento dell'intero patrimonio della società ad un trust, con il conseguente azzeramento di tutte le voci attive e passive. L'utilizzo del trust era stato deliberato nell'assemblea avente ad oggetto la liquidazione della società e costituito immediatamente dopo dal liquidatore, con lo scopo di operare la liquidazione del patrimonio trasferito e l'assegnazione ai soci dell'eventuale residuo attivo.

[Trib. Bolzano 17.06.11](#)

Dichiara **illegittima la cancellazione dal registro delle imprese di una società** che aveva conferito i propri beni in trust ed omesso gli adempimenti previsti dal codice civile per la liquidazione volontaria in quanto, in tali casi, la cancellazione della società deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di liquidazione ex artt. 2484 e ss. cod. civ.

[Trib. Pescara 11.10.11](#)

Omologa la proposta di **concordato preventivo** di una società in liquidazione in cui è prevista la costituzione di un trust autodichiarato avente come trustee il liquidatore, come guardiano il Commissario giudiziale e come beneficiari la massa dei creditori del concordato.

[Trib. Urbino 11.11.11](#)

Rigetta un ricorso cautelare sostenendo che il trust è riconoscibile nel nostro ordinamento in forza della recessività del principio del numero chiuso dei diritti reali e sulla scorta delle altre ipotesi di segregazione patrimoniale conosciute al nostro ordinamento e della progressiva erosione del principio di cui all'art. 2740, comma 2,

cod. civ. I trust interni sono espressione dell'autonomia negoziale stabilita dall'art. 1322 cod. civ.; in applicazione di tale principio, si può ricorrere al trust anche quando esiste uno strumento civilistico idoneo ad adempiere la stessa funzione. Quindi per valutarne la validità di un trust occorre fare riferimento alla **causa per verificare se è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.**

[Trib. Brindisi 28.03.11](#)

Deve senz'altro ritenersi astrattamente valido, all'interno dell'ordinamento italiano, sia l'istituto generale del trust sia, in particolare, quello del trust interno. Tuttavia, non può riconoscersi validità al trust che, **istituito per la finalità di "liquidazione armonica" dei debiti del disponente**, lasci inspiegabilmente fuori uno specifico credito, consacrato in un titolo giudiziale divenuto inoppugnabile, e che segrega i beni per un termine (anni) che è inconciliabile con la aspettativa dei creditori ad un realizzo dei rispettivi crediti entro un termine ragionevole, non potendosi imporre ai creditori che non abbiano in alcun modo prestato una qualche forma di adesione al trust di attendere così lungo tempo per veder soddisfatto il proprio credito, tanto più in assenza di qualsivoglia concreta garanzia che, entro il termine finale di durata del trust, essi potranno essere soddisfatti per capitale, interessi e spese.

[Trib. Mantova 25.03.11](#)

Con ordinanza in seguito a ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., dichiara la nullità, ex art. 15 della Convenzione dell'Aja, di un **trust liquidatorio** in quanto carente della clausola che in caso di insolvenza conclamata prevede la consegna dei beni al curatore.

[Trib. Milano 29.10.10](#)

Il **trust liquidatorio** deve contenere clausole che ne limitino l'operatività in caso di insolvenza conclamata; in mancanza, è nullo il trust liquidatorio che non preveda che, in caso di fallimento, i beni siano consegnati al curatore, quando questa mancata previsione appare essere il vero e unico motivo del trust.

[Trib. Alessandria 24.11.09](#)

Respinge la richiesta di sequestro conservativo proposta contro il trustee di un trust destinato al **superamento dello stato di crisi della società disponente attraverso la predisposizione di un piano di risanamento.**

[Trib. Milano ord. 22.10.09](#)

Ribadisce la validità dei trust interni con **funzioni liquidatorie**, ma respinge il reclamo avverso la concessione di sequestro giudiziario sui beni confluiti in un trust liquidatorio quando la società disponente era già insolvente.

[Trib. Milano ord. 17.07.09](#)

Autorizza il sequestro giudiziario di tutti i beni di una società fallita, confluiti in un **trust liquidatorio** quando la società era già insolvente.

[Trib. Milano Sez. distaccata Legnano 08.01.09](#)

Respinge il ricorso per sequestro conservativo sui beni segregati in un **trust liquidatorio.**

[Trib. Napoli 19.11.08](#)

Dichiara aperta la procedura di **concordato preventivo** di una società in liquidazione che prevede anche l'istituzione di un trust in favore dei creditori.

[Trib. Bari, Sez. Fallimentare 06.11.08](#)

Dichiara trasferiti ad un trust dei beni, di **un asse fallimentare**, venduti ai pubblici incanti e acquistati dal trust medesimo.

[Trib. Bari Sez. Fallimentare 21.12.07](#)

Trasferisce ad un trust dei beni, di un **asse fallimentare**, venduti ai pubblici incanti e acquistati dal trust medesimo.

[Trib. Saluzzo 09.11.06](#)

Autorizza il **curatore di un fallimento** a conferire le residue attività fallimentari in un trust .

[Trib. Mondovì 16.09.05](#)

Dichiara aperta una procedura di **concordato preventivo** che prevede, a garanzia dei creditori, il conferimento di beni in un trust di natura liquidatoria.

[Trib. Parma 03.03.05](#)

Omologa il **concordato preventivo** in relazione al quale un soggetto interessato al buon esito del concordato ha trasferito alcuni immobili al commissario giudiziale quale trustee; il tribunale ha dichiarato "largamente superata" la tesi della contrarietà del trust all'ordinamento italiano.

[Trib Milano 23.02.05](#)

Omologa un **accordo di separazione consensuale** nel quale è contemplata l'istituzione di un trust disposto da uno dei coniugi a favore della figlia.

[Trib. Parma Sez. Fallimentare 19.05.04](#)

Accoglie l'istanza volta a far nominare trustee di un trust istituito nell'ambito di un **concordato preventivo** il Commissario Giudiziale del concordato stesso.

[Trib. Roma Sez. Fallimentare 11.03.04](#)

Stabilisce che il provvedimento di autorizzazione ad istituire un **trust avente ad oggetto i crediti fiscali del fallimento** rientra nella competenza del Tribunale e non in quella del Giudice Delegato.

[Trib. sez. fall. Roma 04.04.03](#)

Autorizza il **curatore a cedere i crediti che il fallimento vanta verso il Fisco** a due trustee affinché li riscuotano e trasferiscano le somme incassate ai creditori secondo le indicazioni del piano finale di riparto. Inoltre, nomina un professionista affinché rediga l'atto istitutivo di trust.